

# Gazzetta ufficiale

## dell'Unione europea

# C 190

47° anno

Edizione  
in lingua italiana

## Comunicazioni e informazioni

24 luglio 2004

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I <i>Comunicazioni</i>	
	<b>Corte di giustizia</b>	
	CORTE DI GIUSTIZIA	
2004/C 190/01	Sentenza della Corte (Seconda sezione) 10 giugno 2004 nella causa C-454/01: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica federale di Germania («Direttiva 96/59/CE — Gestione dei rifiuti — Smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili») .....	1
2004/C 190/02	Sentenza della Corte (Prima sezione) 10 giugno 2004 nella causa C-87/02: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana («Inadempimento di uno Stato — Ambiente — Direttiva 85/337/CEE — Valutazione dell'impatto di taluni progetti pubblici o privati — Progetto "Lotto zero"») ....	1
2004/C 190/03	Sentenza della Corte (Seconda sezione) 10 giugno 2004 nella causa C-168/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof): Rudolf Kronhofer contro Marianne Maier, Christian Möller, Wirich Hofius, Zeki Karan («Convenzione di Bruxelles — Art. 5, punto 3 — Competenza in materia di delitti o quasi-delitti — Luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto — Danno patrimoniale subito in occasione di investimenti di capitali in un altro Stato contraente») .....	2
2004/C 190/04	Sentenza della Corte (Grande sezione) 8 giugno 2004 nel procedimento C-220/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof): Österreichischer Gewerkschaftsbund, Gewerkschaft der Privatangestellten contro Wirtschaftskammer («Principio della parità di trattamento tra lavoratori di sesso maschile e femminile — Nozione di retribuzione — Riconoscimento, ai fini del calcolo dell'indennità di licenziamento, dei periodi di servizio militare svolti — Possibilità di paragonare i lavoratori che effettuano un servizio militare e le lavoratrici che, alla fine del loro congedo di maternità, si avvalgono di un congedo parentale la cui durata non viene presa in considerazione ai fini del calcolo dell'indennità di licenziamento») .....	2

**IT**

<u>Numero d'informazione</u>	Sommar <span>io</span> ( <i>segue</i> )	<i>Pagina</i>
2004/C 190/05	Sentenza della Corte (Terza sezione) 10 giugno 2004 nella causa C-333/03: Commissione delle Comunità europee contro Granducato di Lussemburgo («Inadempimento di uno Stato — Mancata trasposizione della direttiva 98/50/CE — Trasferimento d'impresa — Mantenimento dei diritti dei lavoratori»)	3
2004/C 190/06	Causa C-150/04: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno di Danimarca, proposto il 23 marzo 2004 .....	3
2004/C 190/07	Causa C-200/04: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof con ordinanza 18 marzo 2004, nel procedimento Finanzamt Heidelberg contro iSt internationale Sprach- und Studienreisen GmbH .....	5
2004/C 190/08	Causa C-203/04: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Frankfurt am Main, con ordinanza 28 aprile 2004, nella causa Gebrüder Stolle GmbH & Co. KG contro Heidegold Geflügelspezialitäten GmbH .....	5
2004/C 190/09	Causa C-210/04: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quinta Civile, con ordinanza 18 febbraio 2004, nella causa dinanzi ad essa pendente fra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e Agenzia delle Entrate contro FCE Bank plc. ....	6
2004/C 190/10	Causa C-213/04: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof (Austria) con ordinanza 29 aprile 2004, nella causa Ewald Burtscher. contro Josef Stauderer .....	6
2004/C 190/11	Causa C-214/04: Ricorso del 19 maggio 2004 contro la Repubblica italiana, presentato dalla Commissione delle Comunità europee .....	6
2004/C 190/12	Causa C-215/04: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Østre Landsret, con ordinanza 14 maggio 2004, nella causa Marius Pedersen A/S contro Miljøstyrelsen .....	7
2004/C 190/13	Causa C-216/04: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, con ordinanza 27 gennaio 2004, nella causa dinanzi ad esso pendente fra SABA Italia SpA contro Comune di Bolzano e SEAB SpA .....	8
2004/C 190/14	Causa C-222/04: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte Suprema di Cassazione Sezione Quinta Civile con ordinanza 23 marzo 2004, nella causa dinanzi ad essa pendente fra Ministero dell'Economia e delle Finanze contro Cassa di Risparmio di Firenze SpA, Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato e Cassa di Risparmio di San Miniato SpA .....	8
2004/C 190/15	Causa C-225/04: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica di Finlandia, proposto il 1° giugno 2004 .....	9
2004/C 190/16	Causa C-226/04: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio — Sezione Prima bis — con ordinanza 22 aprile 2004, nella causa dinanzi ad esso pendente fra Società «La Cascina» Coop.a.r.l. nonchè Zilch s.r.l. e Ministero della Difesa, Ministero dell'Economia e delle Finanze e Pedus Service P. Dussmann e.a. ....	9
2004/C 190/17	Causa C-227/04 P: Ricorso della sig.ra Marie-Luise Lindorfer avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (quinta sezione) pronunciata il 18 marzo 2004 nella causa T-204/01 tra M.- L. Lindorfer e il Consiglio dell'Unione europea, presentato il 2 giugno 2004 .....	10
2004/C 190/18	Causa C-228/04: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio — Sezione Prima bis — con ordinanza 22 aprile 2004, nella causa dinanzi ad esso pendente fra Consorzio G.f.M. contro Ministero della Difesa nonchè Società Coop.a.r.l. «La Cascina» e Zilch s.r.l. ....	11



<u>Numero d'informazione</u>	Sommarlo ( <i>segue</i> )	<i>Pagina</i>
2004/C 190/19	Causa C-236/04: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Granducato del Lussemburgo presentato il 7 giugno 2004 .....	11
2004/C 190/20	Causa C-238/04: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica francese, proposto il 7 giugno 2004 .....	12
2004/C 190/21	Causa C-240/04: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno del Belgio, proposto l'8 giugno 2004 .....	13
2004/C 190/22	Causa C-243/04 P: Ricorso di M. avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Prima Sezione) 21 aprile 2004, nella causa T-172/01: M. contro Corte di giustizia delle Comunità europee .....	13
2004/C 190/23	Causa C-249/04: Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dalla Cour du travail de Liège, section de Neufchâteau, con ordinanza 9 giugno 2004 nel procedimento Josè Allard contro Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants (I.N.A.S.T.I.) .....	14
TRIBUNALE DI PRIMO GRADO		
2004/C 190/24	Sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda sezione) 25 maggio 2004 nella causa T-154/01, Distilleria F. Palma SpA contro Commissione delle Comunità europee («Regolamento (CEE) n. 822/87 — Organizzazione comune del mercato vitivinicolo — Regolamento (CEE) n. 1780/89 — Regolamento (CEE) n. 2710/93 — Regolamento (CE) n. 416/96 — Smaltimento degli alcoli ottenuti per distillazione — Regolamento (CEE) n. 3390/90 — Gara per l'utilizzazione nel settore dei carburanti — Rifiuto della Commissione di modificare determinate condizioni della gara — Forza maggiore — Responsabilità extracontrattuale della Comunità — Ricevibilità») .....	15
2004/C 190/25	Sentenza del Tribunale di primo grado 12 maggio 2004 nella causa T-191/01, André Hecq contro Commissione delle Comunità europee (Dipendenti — Previdenza sociale — Art. 72, n. 1, dello statuto — Rimborso delle spese mediche — Malattia grave — Diniego di rimborso al 100 % di talune prestazioni mediche) .....	15
2004/C 190/26	Causa T-31/04: Ricorso della Eurodrive Services and Distribution N.V. contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), proposto il 28 gennaio 2004 .....	16
2004/C 190/27	Causa T-135/04: Ricorso della GfK Aktiengesellschaft contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), proposto l'8 aprile 2004 .....	16
2004/C 190/28	Causa T-136/04: Ricorso della Domäne Vorderriss, del sig. Rasso Freiherr von Cramer-Klett e della Rechtlerverband Pfronten contro la Commissione delle Comunità europee, proposto l'8 aprile 2004 .....	17
2004/C 190/29	Causa T-143/04: Ricorso della sig.ra Antonietta Camurato Carfagno contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 13 aprile 2004 .....	18
2004/C 190/30	Causa T-164/04: Ricorso delle sig.re Patricia Wauthier e Viviane Deveen contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 10 maggio 2004 .....	18
2004/C 190/31	Causa T-171/04: Ricorso del sig. Daniel Surget contro il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee, proposto il 17 maggio 2004 .....	19
2004/C 190/32	Causa T-181/04: Ricorso della sig.ra Nathalie Heinen contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 17 maggio 2004 .....	19



II *Atti preparatori*

.....

---

III *Informazioni*

2004/C 190/33

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*

GU C 179 del 10.7.2004 ..... 20



## I

(Comunicazioni)

## CORTE DI GIUSTIZIA

## CORTE DI GIUSTIZIA

## SENTENZA DELLA CORTE

(Seconda sezione)

10 giugno 2004

nella causa C-454/01: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica federale di Germania <sup>(1)</sup>

(«Direttiva 96/59/CE — Gestione dei rifiuti — Smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili»)

(2004/C 190/01)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-454/01, Commissione delle Comunità europee (agente: sig. G. zur Hausen) contro Repubblica federale di Germania (agenti: sigg. W.-D. Plessing e R. Stüwe), avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica federale di Germania, avendo omesso di predisporre o di comunicare alla Commissione, entro i termini prescritti, il programma previsto dall'art. 11, n. 1, primo trattino, della direttiva del Consiglio 16 settembre 1996, 96/59/CE, concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili (PCB/PCT) (GU L 243, pag. 31), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del Trattato CE, la Corte (Seconda Sezione), composta dai sigg. C.W.A. Timmermans (relatore), presidente di sezione, C. Gulmann e R. Schintgen e dalle sig.re F. Macken e N. Colneric, giudici, avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl, cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale, ha pronunciato il 10 giugno 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) La Repubblica federale di Germania, avendo omesso di predisporre, entro i termini prescritti, il programma previsto dall'art. 11, n. 1, primo trattino, della direttiva del Consiglio 16 settembre 1996, 96/59/CE, concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili (PCB/PCT), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva.

2) La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese.

<sup>(1)</sup> GU C 17 del 19.1.2002.

## SENTENZA DELLA CORTE

(Prima sezione)

10 giugno 2004

nella causa C-87/02: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana <sup>(1)</sup>

(«Inadempimento di uno Stato — Ambiente — Direttiva 85/337/CEE — Valutazione dell'impatto di taluni progetti pubblici o privati — Progetto "Lotto zero"»)

(2004/C 190/02)

(Lingua processuale: l'italiano)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-87/02, Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. N. van Beek e R. Amorosi) contro Repubblica italiana (agente: sig. M. Massella Ducci Teri), avente ad oggetto un ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo la Regione Abruzzo verificato se il progetto di costruzione di una strada extraurbana tangenziale a Teramo (progetto conosciuto con il nome di «Lotto zero — Variante, tra Teramo e Giulianova, alla strada statale SS 80»), rientrando tra quelli enumerati all'allegato II della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175, pag. 40), richiedesse una valutazione dell'impatto ambientale, ai sensi degli artt. 5–10 della stessa direttiva, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti a norma dell'art. 4, n. 2, di tale direttiva, la Corte (Prima Sezione), composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dai sigg. A. Rosas (relatore) e A. La Pergola, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta e dal sig. K. Lenaerts, giudici, avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato il 10 giugno 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

<sup>(1)</sup> GU C 109 del 4.5.2002

- 1) Non avendo la Regione Abruzzo verificato se il progetto di costruzione di una strada extraurbana tangenziale a Teramo (progetto conosciuto con il nome di «Lotto zero — Variante, tra Teramo e Giulianova, alla strada statale SS 80»), rientrando tra quelli enumerati all'allegato II della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, richiedesse una valutazione dell'impatto ambientale, ai sensi degli artt. 5-10 della stessa direttiva, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono a norma dell'art. 4, n. 2, di tale direttiva.
- 2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.

---

**SENTENZA DELLA CORTE**

(Seconda sezione)

10 giugno 2004

**nella causa C-168/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof): Rudolf Kronhofer contro Marianne Maier, Christian Möller, Wirich Hofius, Zeki Karan <sup>(1)</sup>**

**(«Convenzione di Bruxelles — Art. 5, punto 3 — Competenza in materia di delitti o quasi-delitti — Luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto — Danno patrimoniale subito in occasione di investimenti di capitali in un altro Stato contraente»)**

(2004/C 190/03)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-168/02, avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta alla Corte, a norma del protocollo del 3 giugno 1971 relativo all'interpretazione da parte della Corte di giustizia della Convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dall'Oberster Gerichtshof (Austria) nella causa dinanzi ad esso pendente tra Rudolf Kronhofer e Marianne Maier, Christian Möller, Wirich Hofius, Zeki Karan, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 5, punto 3, della Convenzione del 27 settembre 1968, citata (JO 1972, L 299, p. 32), come modificata dalla Convenzione del 9 ottobre 1978 relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 304, pag. 1; e — testo modificato — pag. 77), dalla Convenzione del 25 ottobre 1982 relativa all'adesione della Repubblica ellenica (GU L 388, pag. 1), dalla Convenzione del 26 maggio 1989 relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese (GU L 285, pag. 1) e dalla Convenzione del 29 novembre 1996 relativa all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia (GU 1997, C 15, pag. 1), la

Corte (Seconda Sezione), composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dai sigg. J.-P. Puissochet, J.N. Cunha Rodrigues (relatore) e R. Schintgen e dalla sig.ra N. Colneric, giudici, avvocato generale: sig. P. Léger, cancelliere: sig. H. von Holstein, ha pronunciato il 10 giugno 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

L'art. 5, punto 3, della Convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come modificata dalla Convenzione del 9 ottobre 1978 relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dalla Convenzione del 25 ottobre 1982 relativa all'adesione della Repubblica ellenica, dalla Convenzione del 26 maggio 1989 relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e dalla Convenzione del 29 novembre 1996 relativa all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia, deve essere interpretato che nel senso che l'espressione «luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto» non si riferisce al luogo di domicilio dell'attore in cui sarebbe localizzato il «centro patrimoniale» di quest'ultimo, per il solo motivo che egli vi avrebbe subito un danno economico risultante dalla perdita di elementi del suo patrimonio avvenuta e subita in un altro Stato contraente.

---

(<sup>1</sup>) GU C 169 del 13.7.2002.

---

**SENTENZA DELLA CORTE**

(Grande sezione)

8 giugno 2004

**nel procedimento C-220/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof): Österreichischer Gewerkschaftsbund, Gewerkschaft der Privatangestellten contro Wirtschaftskammer <sup>(1)</sup>**

**(«Principio della parità di trattamento tra lavoratori di sesso maschile e femminile — Nozione di retribuzione — Riconoscimento, ai fini del calcolo dell'indennità di licenziamento, dei periodi di servizio militare svolti — Possibilità di paragonare i lavoratori che effettuano un servizio militare e le lavoratrici che, alla fine del loro congedo di maternità, si avvalgono di un congedo parentale la cui durata non viene presa in considerazione ai fini del calcolo dell'indennità di licenziamento»)**

(2004/C 190/04)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-220/02, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dall'Oberster Gerichtshof, nella causa dinanzi

ad esso pendente tra Österreichischer Gewerkschaftsbund, Gewerkschaft der Privatangestellten e Wirtschaftskammer Österreich, domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 141 CE e 1 della direttiva del Consiglio 10 febbraio 1975, 75/117/CEE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'applicazione del principio della parità delle retribuzioni tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile, (GU L 45, p. 19), la Corte (Grande Sezione), composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C.W.A. Timmermans, A. Rosas, J.-P. Puissochet (relatore) e J. N. Cunha Rodrigues, presidenti di Sezione, dal sig. R. Schintgen, dalle sig.re F. Macken e N. Colneric, dal sig. S. von Bahr e dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, giudici; avvocato generale: sig.ra J. Kokott; cancelliere: sig. H. von Holstein, cancelliere aggiunto, ha pronunciato l'8 giugno 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Il vantaggio rappresentato, per le persone che svolgono un servizio militare o, in sostituzione, un servizio civile obbligatorio volontariamente prolungabile, dal riconoscimento della durata di tali servizi ai fini del calcolo di un'indennità di licenziamento alla quale le stesse potrebbero in seguito avere diritto, deve essere considerato un elemento della loro retribuzione ai sensi dell'art. 141 CE.
- 2) L'art. 141 CE e la direttiva del Consiglio 10 febbraio 1975, 75/117/CEE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative all'applicazione del principio della parità delle retribuzioni tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile, non ostano a che nel calcolo dell'indennità di licenziamento venga riconosciuta, a titolo di anzianità di servizio, la durata del servizio militare o del suo equivalente civile, svolti in maggioranza da uomini, ma non quella dei congedi parentali di cui si avvalgono più frequentemente le donne.

(<sup>1</sup>) GU C 202 del 24.8.2002.

## SENTENZA DELLA CORTE

(Terza sezione)

10 giugno 2004

**nella causa C-333/03: Commissione delle Comunità europee contro Granducato di Lussemburgo** (<sup>1</sup>)

**(«Inadempimento di uno Stato — Mancata trasposizione della direttiva 98/50/CE — Trasferimento d'impresa — Mantenimento dei diritti dei lavoratori»)**

(2004/C 190/05)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-333/03, Commissione delle Comunità europee (agente: sig.ra M.-J. Jonczy) contro Granducato di Lussemburgo (agente: sig. S. Schreiner), avente ad oggetto un ricorso diretto

a far dichiarare che il Granducato di Lussemburgo, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 29 giugno 1998, 98/50/CE, che modifica la direttiva 77/187/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti (GU L 201, pag. 88), ovvero, in ogni caso, non avendo comunicato le suddette disposizioni alla Commissione, è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono in forza di tale direttiva, la Corte (Terza Sezione), composta dal sig. A. Rosas, facente funzione di presidente della Terza Sezione, dal sig. R. Schintgen e dalla sig.ra N. Colneric (relatore), giudici, avvocato generale: sig. L.A. Geelhoed, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato il 10 giugno 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Il Granducato di Lussemburgo, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 29 giugno 1998, 98/50/CE, che modifica la direttiva 77/187/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti, è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono in forza della suddetta direttiva.
- 2) Il Granducato di Lussemburgo è condannato alle spese.

(<sup>1</sup>) GU C 213 del 6.9.2003.

## Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno di Danimarca, proposto il 23 marzo 2004

(Causa C-150/04)

(2004/C 190/06)

Il 23 marzo 2004 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. R. Lyal e S. Tams, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Regno di Danimarca.

La ricorrente ha chiesto che la Corte voglia:

- 1) statuire che avendo adottato e mantenuto in vigore una normativa per assicurazioni sulla vita e pensioni, in conformità della quale il diritto a deduzione ed esenzione fiscale per contribuiti (§§ 18 e 19 della legge sulla tassazione delle pensioni) viene riconosciuto esclusivamente per contribuiti in relazione a contratti stipulati con enti pensionistici aventi sede in Danimarca, mentre siffatte agevolazioni fiscali non vengono riconosciute per contribuiti in relazione a contratti stipulati con enti previdenziali aventi sede in altri Stati membri (§§ 53 A e 53 B), il Regno di Danimarca è venuto meno agli obblighi ad esso incumbenti in forza degli artt. 39, 43, 49 e 56 del Trattato istitutivo della Comunità europea;

2) condannare il Regno di Danimarca a sopportare le spese relative alla presente causa.

*Motivi e principali argomenti:*

La legislazione danese riguardante in particolare la deduzione per contributi per assicurazioni sulla vita e pensioni è in contrasto con le disposizioni del Trattato CE relative alla libera prestazione dei servizi, alla libera circolazione dei lavoratori e alla libertà di stabilimento nonché alla libera circolazione dei capitali e non può essere giustificata da motivi imperativi di interesse generale come stabilito nella giurisprudenza della Corte di giustizia.

La libera prestazione dei servizi (art. 49 CE)

La mancanza di accesso al diritto a deduzione e ad esenzione per contributi a regimi pensionistici esteri ha la conseguenza di impedire a sottoscrittori di assicurazioni residenti in Danimarca di aderire a regimi pensionistici di enti previdenziali stabiliti in Stati membri diversi della Danimarca. Agli enti previdenziali esteri viene impedito de facto di offrire i loro servizi sul mercato danese. Il requisito dello stabilimento costituisce così una limitazione del diritto di prestare liberamente servizi a partire da altri Stati membri in Danimarca.

La libera circolazione dei lavoratori e la libertà di stabilimento (artt. 39 CE e 43 CE)

Le norme danesi, ai sensi delle quali i contributi a regimi pensionistici esteri non sono ammessi a deduzione, colpiscono in particolare i lavoratori subordinati e autonomi migranti in provenienza da altri Stati membri. I lavoratori subordinati ed autonomi che si trasferiscono in Danimarca e che hanno già aderito a regimi pensionistici in altri Stati membri, saranno costretti ad aderire a nuovi regimi pensionistici con enti previdenziali stabiliti in Danimarca per ottenere gli stessi vantaggi fiscali a cui hanno diritto i lavoratori che hanno aderito a regimi pensionistici in Danimarca.

La libera circolazione dei capitali (art. 56 CE)

Il requisito che gli enti previdenziali siano stabiliti in Danimarca come condizione perché l'assicurato possa ottenere agevolazioni fiscali impedirà agli assicurati di aderire a regimi pensionistici di enti previdenziali stabiliti in altri Stati membri. Le norme danesi comportano così un ostacolo alla libera circolazione dei capitali in forma di contributi e versamenti in relazione ai regimi pensionistici.

Motivi imperativi di interesse generale

— Controllo fiscale efficace

L'esigenza di un controllo fiscale sicuramente efficace, addotta dal governo danese, non può giustificare le disposizioni danesi

in materia di deduzione, che costituiscono un ostacolo alle summenzionate libertà. Le disposizioni sono in contrasto con il principio di proporzionalità dato che un controllo fiscale efficace e una prevenzione della sottrazione di entrate fiscali possono essere garantiti da misure meno restrittive delle norme danesi, come, per esempio, il fatto di esigere dai soggetti passivi le necessarie informazioni come condizione per ottenere una deduzione fiscale o il fatto di collaborare con le autorità fiscali di altri Stati membri in conformità della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1977, 77/799/CEE<sup>(1)</sup>, relativa alla reciproca assistenza tra le autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette e delle imposte indirette.

— Coerenza del sistema fiscale

La giurisprudenza della Corte di giustizia riconosce che la coerenza del sistema fiscale esige che lo Stato membro, nel caso in cui debba riconoscere un diritto a deduzione per contributi a regimi pensionistici che sono versati in un altro Stato membro possa assoggettare ad imposta la somma che viene versata dai regimi pensionistici.

Deve tuttavia esistere coerenza nel rapporto con il singolo soggetto passivo e deve esservi una stretta connessione tra il diritto a deduzione per contributi e la tassazione di versamenti.

Una simmetria tra il trattamento fiscale di contributi e versamenti per regimi sia nazionali sia esteri, per il fatto che per i regimi nazionali vi è un diritto a deduzione o ad esenzione per contributi, mentre i versamenti sono assoggettati ad imposta, e per i regimi esteri non vi è un diritto a deduzione, ma per contro non vi è tassazione dei versamenti, non è sufficiente a parere della Commissione.

Il vantaggio fiscale che viene concesso ai regimi pensionistici stipulati presso un ente previdenziale nazionale consiste innanzi tutto in un'esclusione della tassazione di somme corrispondenti a contributi pensionistici. L'esclusione della tassazione comporta che i regimi pensionistici nazionali sono particolarmente attraenti, anche se i versamenti sono successivamente assoggettati ad imposta. Per i regimi pensionistici esteri il fatto che vi sia simmetria nella tassazione non compensa in nessun modo il mancato vantaggio fiscale.

La Danimarca dovrebbe riconoscere che i regimi pensionistici stipulati presso enti previdenziali stabiliti in altri Stati membri debbono rientrare nello stesso vantaggio fiscale dei regimi pensionistici nazionali. Solo nei casi in cui la Danimarca non ha il diritto di assoggettare ad imposta i versamenti pensionistici può essere rilevante prendere in considerazione l'esigenza della coerenza del sistema fiscale. La Danimarca può tuttavia assoggettare ad imposta tutti i versamenti pensionistici ad assicurati, che siano residenti in Danimarca, indipendentemente dal fatto che il regime sia stipulato in Danimarca o all'estero. La Danimarca perde tale diritto solo se l'assicurato trasferisce la sua residenza in un altro Stato.

La Commissione ritiene del resto che la necessaria coerenza del sistema fiscale danese non sia giustificata per il fatto che la Danimarca ha sottoscritto con una serie di paesi accordi sulla doppia imposizione fiscale che comportano che la coerenza del sistema fiscale non è realizzata relativamente al singolo soggetto passivo con una stretta connessione tra deduzione per i contributi e tassazione dei versamenti.

Gli accordi sulla doppia imposizione fiscale che seguono l'accordo tipo OCSE garantiscono che i versamenti pensionistici non sono assoggettati ad imposta sia nel paese in cui risiede l'assicurato sia nel paese in cui l'ente previdenziale è stabilito. Dagli accordi consegue che i versamenti provenienti da regimi pensionistici possono essere assoggettati ad imposta solo nel paese in cui risiedono i percettori della pensione. Gli accordi comportano che la Danimarca ha rinunciato al diritto di assoggettare ad imposta versamenti provenienti da enti previdenziali stabiliti in Danimarca. Ciò vale indipendentemente dal fatto che i contributi pensionistici abbiano fruito di un diritto a deduzione in Danimarca o no. Viceversa, la Danimarca può assoggettare ad imposta tutti i versamenti pensionistici ad assicurati residenti in Danimarca, anche se il pagamento dei contributi è effettuato in uno dei paesi contraenti.

In altri accordi sulla doppia imposizione fiscale si trovano disposizioni che danno agli assicurati accesso alla deduzione di contributi a regimi pensionistici esteri. Persone che si trasferiscono in Danimarca da uno di questi paesi possono così mantenere il loro regime pensionistico in patria e dedurre i contributi ai regimi nel reddito imponibile in Danimarca. Le disposizioni in materia di deduzione contenute in tali accordi dimostrano che le norme danesi sulla mancanza del diritto di deduzione per contributi a regimi pensionistici esteri non sono logiche.

(<sup>1</sup>) GU CE L 336, pag. 15.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof con ordinanza 18 marzo 2004, nel procedimento Finanzamt Heidelberg contro iSt internationale Sprach- und Studienreisen GmbH**

**(Causa C-200/04)**

(2004/C 190/07)

Con ordinanza 18 marzo 2004 pervenuta nella cancelleria della Corte il 5 maggio 2004, nel procedimento Finanzamt Heidel-

berg contro iSt internationale Sprach- und Studienreisen GmbH, il Bundesfinanzhof ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

Se la disposizione speciale prevista per le agenzie di viaggio, di cui all'art. 26 della direttiva 77/388/CEE (<sup>1</sup>), viga anche per i giri di affari di un organizzatore di cosiddetti «High-School-Programmen» e di «College-Programmen» con un soggiorno all'estero da 3 a 10 mesi, che vengono offerti ai partecipanti a proprio nome e per la cui esecuzione vengono in considerazione prestazioni di altri soggetti passivi d'imposta.

(<sup>1</sup>) GU L 145, pag. 1.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Frankfurt am Main, con ordinanza 28 aprile 2004, nella causa Gebrüder Stolle GmbH & Co. KG contro Heidegold Geflügelspezialitäten GmbH**

**(Causa C-203/04)**

(2004/C 190/08)

Con ordinanza 28 aprile 2004, pervenuta nella cancelleria della Corte il 7 maggio 2004, nella causa Gebrüder Stolle GmbH & Co. KG contro Heidegold Geflügelspezialitäten GmbH, il Landgericht Frankfurt am Main ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

Se l'art. 10, n. 1, del regolamento (CEE) 5 giugno 1991, n. 1538 (norme di commercializzazione per le carni di pollame) (<sup>1</sup>) vada interpretato nel senso che la dicitura «kontrollierte Aufzucht» (zootecnicamente controllato), contenuta in un'etichetta nella definizione di cui all'art. 1, n. 3, lett. a), della direttiva 79/112/CEE, costituisca un'indicazione del tipo di allevamento ai sensi dell'art. 10, n. 1, del regolamento (CEE), n. 1538/91.

(<sup>1</sup>) GU L 143, pag. 11.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quinta Civile, con ordinanza 18 febbraio 2004, nella causa dinanzi ad essa pendente fra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e Agenzia delle Entrate contro FCE Bank plc.**

(Causa C-210/04)

(2004/C 190/09)

Con ordinanza 18 febbraio 2004, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 12 maggio 2004, nella causa dinanzi ad essa pendente tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e Agenzia delle Entrate contro FCE Bank plc., la Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quinta Civile, ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

- «a) se gli articoli 2, n. 1, e 9, par. 1, della sesta direttiva debbano essere interpretati nel senso che la filiale di una società avente sede in altro Stato (appartenente o non all'Unione Europea), avente le caratteristiche di una unità produttiva, possa essere considerata soggetto autonomo, e quindi sia configurabile un rapporto giuridico tra le due entità, con conseguente soggezione ad i.v.a. per le prestazioni di servizi effettuate dalla casa madre; se per la sua definizione possa essere utilizzato il criterio dell'arm's length di cui all'art. 7, secondo e terzo comma, del modello di convenzione OCSE contro la doppia imposizione e della convenzione 21 ottobre 1988 tra Italia, Regno Unito e Irlanda del Nord; se sia configurabile un rapporto giuridico nell'ipotesi di un cost-sharing agreement concernente la prestazione di servizi alla struttura secondaria; nel caso affermativo, quali siano le condizioni per ritenere sussistente tale rapporto giuridico; se la nozione di rapporto giuridico debba trarsi dal diritto nazionale o dal diritto comunitario;
- b) se il riaddebito dei costi di tali servizi alla filiale possa, e in quale misura, considerarsi corrispettivo dei servizi prestati, ai sensi dell'art. 2 della sesta direttiva, indipendentemente dalla misura del riaddebito e dal conseguimento di un utile d'impresa;
- c) se, ove si ritengano le prestazioni di servizi tra casa madre e filiale in principio esenti da i.v.a. per mancanza di autonomia del soggetto destinatario e conseguente non configurabilità di un rapporto giuridico tra le due entità, nel caso in cui la casa madre sia residente in un altro Stato membro dell'Unione Europea, una prassi amministrativa nazionale che ritenga, in tale ipotesi, l'imponibilità della prestazione sia contraria al diritto di stabilimento, previsto dall'art. 43 del Trattato CE».

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof (Austria) con ordinanza 29 aprile 2004, nella causa Ewald Burtscher. contro Josef Stauderer**

(Causa C-213/04)

(2004/C 190/10)

Con ordinanza 29 aprile 2004, pervenuta nella cancelleria della Corte il 19 maggio 2004, nella causa Ewald Burtscher contro Josef Stauderer, l'Oberster Gerichtshof ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

Se l'art. 56 CE debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale (il Vorarlberger Grundverkehrsgesetz — legge austriaca sulle operazioni fondiarie del Land di Vorarlberg), secondo la quale, in caso di acquisto di un bene fondiario con un atto giuridico, che non richiede un'approvazione dell'autorità competente in materia di operazioni immobiliari, comporta la nullità retroattiva del negozio giuridico il fatto di fornire oltre il termine impartito la dichiarazione dell'acquirente secondo cui il terreno è edificato, l'acquisto non ha avuto luogo al fine di stabilirvi una dimora per le ferie ed egli è cittadino austriaco o a questo dev'essere equiparato.

**Ricorso del 19 maggio 2004 contro la Repubblica italiana, presentato dalla Commissione delle Comunità europee**

(Causa C-214/04)

(2004/C 190/11)

Il 19 maggio 2004, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Ulrich Wölker e Antonio Aresu, in qualità di agenti, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica italiana.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- constatare che la Repubblica italiana, mantenendo a tutt'oggi una disciplina che permette l'utilizzo di idrocloro-fluorocarburi negli impianti antincendio al di là dei limiti e delle condizioni previsti dall'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) 2037/2000 (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, sulle sostanze che riducono lo strato d'ozono, è venuta meno agli obblighi derivanti dalla predetta disposizione;
- condannare la Repubblica italiana alle spese di giudizio.

*Motivi e principali argomenti:*

La Commissione sostiene che le deroghe di cui al decreto del 3 ottobre 2001 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio si applicano a diversi casi che non sono coperti dalla deroga di cui al regolamento 2037/2000 e che quindi l'ambito di applicazione di tali deroghe è notevolmente più ampio di quanto consentito dal regolamento stesso. Nella misura in cui la normativa italiana autorizza l'uso di idroclorofluorocarburi (HCFC) negli impianti antincendio in casi non consentiti dal regolamento 2037/2000, essa non è conforme al diritto comunitario.

(<sup>1</sup>) GU L 244 del 29.9.2000, p. 1.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Østre Landsret, con ordinanza 14 maggio 2004, nella causa Marius Pedersen A/S contro Miljøstyrelsen**

(Causa C-215/04)

(2004/C 190/12)

Con ordinanza 14 maggio 2004, pervenuta nella cancelleria della Corte il 21 maggio 2004, il Østre Landsret (Danimarca) ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee, nella causa dinanzi ad esso pendente tra Marius Pedersen A/S e Miljøstyrelsen, (Amministrazione dell'Ambiente) le seguenti questioni pregiudiziali:

1. Se l'espressione «qualora questo risultasse impossibile» di cui all'art. 2, lett. g), sub ii), del regolamento n. 259/93 (<sup>1</sup>) debba intendersi nel senso che un'impresa di raccolta riconosciuta non possa automaticamente svolgere il compito di notificatore di un'esportazione di rifiuti destinati al ricupero.

In caso affermativo si desidera che sia chiarito in base a quali criteri un'impresa di raccolta riconosciuta possa svolgere il compito di notificatore di un'esportazione di rifiuti destinati al ricupero.

Se il criterio possa essere che il produttore di rifiuti è sconosciuto, ovvero che si tratta di produttori di rifiuti così nume-

rosi, la cui singola quota sia così modesta, che sarebbe irragionevole che ciascuno dovesse notificare un'esportazione di rifiuti.

2. Se l'art. 7, n. 2, in combinato disposto con il n. 4, lett. a), in particolare primo e secondo trattino, del regolamento del Consiglio n. 259/93 dia la possibilità che autorità competenti del paese di spedizione sollevino obiezioni nei confronti di una concreta domanda di autorizzazione all'esportazione di rifiuti destinati al ricupero se non esistono informazioni da parte del notificatore sul fatto che il trattamento, da parte dell'impianto di destinazione, dei rifiuti di cui trattasi sotto il profilo dell'ambiente sia allo stesso livello richiesto ai sensi delle norme nazionali nel paese di spedizione.
3. Se l'art. 6, n. 5, primo trattino, del regolamento del Consiglio n. 259/93 debba essere inteso nel senso che la richiesta di informazioni relative alla composizione dei rifiuti può essere considerata soddisfatta con l'indicazione, da parte del notificatore, del fatto che si tratta solo di rifiuti di un tipo concretamente indicato, ad es. «rottami elettronici».
4. Se l'art. 7, nn. 1 e 2, del regolamento del Consiglio n. 259/93 debba essere inteso nel senso che il termine di cui all'art. 7, n. 2, inizia a decorrere quando la competente autorità di destinazione ha inviato la conferma, indipendentemente dal fatto che la competente autorità di spedizione non ritenga di aver ricevuto tutte le informazioni menzionate all'art. 6, n. 5.

In caso negativo si desidera che sia chiarito quali informazioni una notifica debba contenere perché il termine di 30 giorni di cui all'art. 7, n. 2, inizi a decorrere.

Se il superamento del termine di risposta di 30 giorni abbia l'effetto giuridico che l'autorità non può sollevare ulteriori obiezioni o chiedere ulteriori informazioni.

(<sup>1</sup>) Regolamento (CEE) del Consiglio 1° febbraio 1993, n. 259, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio (GU L 30, pag. 1).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, con ordinanza 27 gennaio 2004, nella causa dinanzi ad esso pendente fra SABA Italia SpA contro Comune di Bolzano e SEAB SpA**

(Causa C-216/04)

(2004/C 190/13)

Con ordinanza 27 gennaio 2004, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 24 maggio 2004, nella causa dinanzi ad esso pendente tra SABA Italia SpA contro Comune di Bolzano e SEAB SpA, il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

« se è compatibile col diritto comunitario, in particolare con la libertà della prestazione di servizi, il divieto di discriminazione e l'obbligo di parità di trattamento, trasparenza e libera concorrenza, di cui agli artt. 12, 45, 46, 49 e 86 del Trattato, l'affidamento diretto, ossia in deroga ai sistemi di scelta del contraente di cui alla Direttiva 92/50<sup>(1)</sup> CEE, della gestione di parcheggi pubblici a pagamento, ad una società per azioni, a capitale interamente pubblico, ai sensi dell'art. 44, comma 6, lett. b) della legge della Regione Trentino-Alto Adige 4.1.1993, n. 1, modificato dall'art. 10 della legge regionale del 23.1.1998, n. 10».

<sup>(1)</sup> GU L 209 del 24.7.1992, p. 1.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte Suprema di Cassazione Sezione Quinta Civile con ordinanza 23 marzo 2004, nella causa dinanzi ad essa pendente fra Ministero dell'Economia e delle Finanze contro Cassa di Risparmio di Firenze SpA, Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato e Cassa di Risparmio di San Miniato SpA**

(Causa C-222/04)

(2004/C 190/14)

Con ordinanza 23 marzo 2004, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 28 maggio 2004, nella causa dinanzi ad essa pendente tra Ministero dell'Economia e delle Finanze contro Cassa di Risparmio di Firenze SpA, Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato e Cassa di Risparmio di San Miniato SpA., la Corte Suprema di Cassazione Sezione Quinta Civile ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

a) se una serie di soggetti (c.d. fondazioni bancarie), creati in base alla legge n. 218 del 1990 e al d.l.vo n. 356 del 1990

e successive modificazioni per essere titolari di partecipazioni di controllo di società esercenti attività bancaria e per amministrare tali partecipazioni, in relazione ad una quota assai rilevante dei soggetti operanti sul mercato, con devoluzione a questi degli utili delle imprese controllate, debbano ritenersi sottoposti - anche quando agli stessi vengano affidati compiti di utilità sociale — alla disciplina comunitaria in materia di concorrenza; se, con riguardo alla disciplina introdotta col d.l.vo n. 153 del 1999, la possibilità offerta a tali enti di destinare il ricavato della dismissione di tali partecipazioni all'acquisto e gestione di rilevanti partecipazioni in altre imprese anche bancarie, e anche di controllo in imprese non bancarie, per diverse finalità, tra cui quella dello sviluppo economico del sistema, costituisca del pari esercizio d'impresa, ai fini dell'applicazione del diritto comunitario della concorrenza;

b) se, in conseguenza, tali enti — nella disciplina contenuta nella legge n. 218 del 1990 e nel d.l.vo n. 356 del 1990 e successive modificazioni, nonché nella riforma di cui alla legge n. 461 del 1998 e d.l.vo n. 153 del 1999 — siano sottoposti alla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato ( articoli 81 — 88 del Trattato CE), in relazione ad un regime fiscale di favore di cui siano destinatari;

c) se, in caso di risposta affermativa al precedente quesito, il regime di imposizione diretta agevolata sui dividendi percepiti, in contestazione nella presente causa, costituisca o meno un aiuto di Stato, ai sensi dell'art. 87 del Trattato CE;

d) sempre nel caso di risposta affermativa al quesito di cui alla lettera b), se sia valida, sotto i profili di legittimità e di difetto e/o insufficienza della motivazione evidenziati nella presente ordinanza, la decisione della Commissione delle Comunità Europee del 22 agosto 2002<sup>(1)</sup>, con la quale è stata ritenuta inapplicabile la disciplina sugli aiuti di Stato alle fondazioni di origine bancaria;

e) a prescindere dall'applicabilità della disciplina in materia di aiuti di Stato, se il riconoscimento di un regime fiscale più favorevole sulla distribuzione degli utili delle imprese bancarie conferitarie, esclusivamente nazionali, controllate dalle fondazioni, e da queste percepiti, ovvero delle imprese le cui partecipazioni fossero acquistate col ricavato della dismissione delle partecipazioni in società bancarie conferitarie, costituisca una discriminazione delle imprese partecipate nei confronti delle altre imprese operanti nel mercato di riferimento e, nel contempo, una violazione dei principi di libertà di stabilimento e di libera circolazione dei capitali, in relazione agli articoli 12, 43 e seguenti, 56 e seguenti del Trattato CE.

<sup>(1)</sup> GU L 55 del 1.3.2003, p. 56.

**Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica di Finlandia, proposto il 1° giugno 2004**

(Causa C-225/04)

(2004/C 190/15)

Il 1° giugno 2004 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dagli avv.ti M. Huttunen e K. Simonsson, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica di Finlandia.

La Commissione delle Comunità europee chiede che la Corte voglia:

- 1) dichiarare che la Repubblica di Finlandia, non avendo adottato le misure legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 19 dicembre 2001, 2001/106/CE<sup>(1)</sup>, che modifica la direttiva del Consiglio 95/21/CE relativa all'attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo, per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri (controllo dello Stato di approdo) e non avendone informato preventivamente la Commissione, è venuta meno agli obblighi incombenenti ai sensi dell'art. 2 di tale direttiva;
- 2) condannare la Repubblica di Finlandia alle spese.

*Motivi e principali argomenti:*

Il termine per la trasposizione previsto dalla direttiva è scaduto il 22 luglio 2003.

<sup>(1)</sup> GU L 19 del 29 gennaio 2002, pag. 17.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio — Sezione Prima bis — con ordinanza 22 aprile 2004, nella causa dinanzi ad esso pendente fra Società «La Cascina» Coop.a.r.l. nonché Zilch s.r.l. e Ministero della Difesa, Ministero dell'Economia e delle Finanze e Pedus Service P. Dussmann e.a.**

(Causa C-226/04)

(2004/C 190/16)

Con ordinanza 22 aprile 2004, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 2 giugno 2004, nella causa dinanzi ad esso pendente tra Società «La Cascina» Coop.a.r.l. nonché Zilch s.r.l. e Ministero della Difesa, Ministero dell'Economia e delle Finanze e Pedus Service P. Dussmann e.a., il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio — Sezione Prima bis — ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) se la Direttiva 92/50/CEE<sup>(1)</sup> del 18 giugno 1992, art. 29, primo comma, lettere e) ed f), limitatamente alle previsioni sopra indicate, debba interpretarsi nel senso che, laddove il

legislatore comunitario impiega le locuzioni «non abbia adempiuto obblighi riguardanti il pagamento dei contributi di sicurezza sociale conformante alle disposizioni legislative del Paese in cui è stabilito o di quello dell'amministrazione», ovvero «non abbia adempiuto obblighi tributari conformemente alle disposizioni legislative del Paese dell'amministrazione», questi abbia inteso riferirsi — solo ed esclusivamente — alla circostanza che il soggetto stesso abbia — alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione ad una pubblica gara (ovvero, in epoca comunque anteriore all'aggiudicazione della gara) — assolto, mediante integrale e tempestivo pagamento, gli obblighi stessi;

- 2) se, conseguentemente, la norma nazionale italiana attuativa (art. 12, lett. d) ed e), del D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 157) — laddove, diversamente dalla norma comunitaria precedentemente citata, consente l'esclusione dalle gare per i soggetti che «non sono in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti», ovvero che «non sono in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti» — debba necessariamente essere interpretata con esclusivo riferimento al mancato adempimento — verificabile alla data di cui sopra (scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione; ovvero, momento immediatamente precedente l'aggiudicazione, anche provvisoria, della gara) — degli oneri rivenienti da tali obblighi, con esclusa rilevanza di ogni successiva «regolarizzazione» della propria posizione;
- 3) ovvero se, diversamente (e laddove, alla luce di quanto indicato al precedente punto 2, dovesse la norma nazionale essere ritenuta non aderente alla ratio ed alla funzione della norma comunitaria), possa ritenersi consentita al legislatore nazionale, alla luce dei vincoli al medesimo rivenienti in sede di attuazione della normativa comunitaria integrata dalla Direttiva in discorso, l'introduzione di ipotesi di consentita ammissibilità alle gare anche di soggetti che, pur non essendo «in regola» al momento della scadenza del termine per la partecipazione alla gara, dimostrino tuttavia di poter regolarizzare la propria posizione (e di aver intrapreso positive azioni al riguardo) prima dell'aggiudicazione;
- 4) e, ancora, laddove dovesse ritenersi praticabile l'interpretazione di cui al precedente punto 3. — e, per l'effetto, consentita l'introduzione di ipotesi normative maggiormente flessibili rispetto ad una più rigorosa accezione della nozione di «adempimento» espressa dal legislatore comunitario — se tale disciplina normativa non si ponga in contrasto con fondamentali principi di carattere comunitario, quali quelli di trattamento paritario riservato a tutti i soggetti dell'Unione, ovvero — limitatamente alla materia delle pubbliche gare - di garanzia della par condicio in favore di tutti i soggetti che ad esse abbiano richiesto di essere ammessi.

<sup>(1)</sup> GU L 209 del 24.7.1992, p. 1.

**Ricorso della sig.ra Marie-Luise Lindorfer avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (quinta sezione) pronunciata il 18 marzo 2004 nella causa T-204/01 tra M.- L. Lindorfer e il Consiglio dell'Unione europea, presentato il 2 giugno 2004**

(Causa C-227/04 P)

(2004/C 190/17)

Il 2 giugno 2004 la sig.ra Marie-Luise Lindorfer, rappresentata dagli avv. G. Vandersanden e L. Levi, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (quinta sezione) pronunciata il 18 marzo 2004 nella causa T-204/01 tra M.- L. Lindorfer e il Consiglio dell'Unione europea.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- annullare la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (quinta sezione) 18 marzo 2004 nella causa T-204/01;
- conseguentemente, accogliere la domanda proposta dalla ricorrente in primo grado, e pertanto,
- annullare la decisione del convenuto 3 novembre 2000, con cui è stata fissata in 5 anni, 5 mesi e 8 giorni il numero delle annualità da prendere in considerazione ai fini della pensione comunitaria della ricorrente a seguito del trasferimento dei suoi diritti alla pensione acquisiti in Austria precedentemente alla sua assunzione presso le Comunità europee e, all'occorrenza, annullare la decisione del Consiglio dell'Unione europea 31 maggio 2001, recante rigetto del reclamo della ricorrente 2 febbraio 2001;
- condannare il convenuto a procedere, su un fondamento normativo adeguato, ad una nuova fissazione, emendata da ogni elemento illegittimo, delle annualità da prendere in considerazione ai fini della pensione comunitaria della ricorrente a seguito del trasferimento dei suoi diritti alla pensione acquisiti in Austria;
- condannare il convenuto a tutte le spese del giudizio di primo grado e del giudizio di impugnazione.

*Motivi e principali argomenti invocati:*

Il Tribunale di primo grado ha violato l'art. 141 CE, l'art. 10, n. 4, lett. b), delle disposizioni generali di attuazione, <sup>(1)</sup> il principio di non discriminazione e l'obbligo di motivazione.

Infatti, ritenendo che il Consiglio potesse legittimamente tener conto, nella formula di conversione, di fattori attuariali connessi all'età ed al sesso dell'interessata, il Tribunale ha violato il principio di non discriminazione, segnatamente con riguardo alla parità di trattamento tra uomo e donna. A fronte di una formula di conversione di diritti maturati in un primo regime pensionistico nazionale verso il regime comunitario, il Tribunale ha legittimato l'applicazione di un fattore che opera una distinzione in base al sesso del lavoratore e tratta in modo

sfavorevole il lavoratore di sesso femminile, giustificando tale formula con motivazioni di ordine finanziario. Il Tribunale è peraltro venuto meno al proprio obbligo di motivazione non rispondendo all'argomento della ricorrente, volto a dimostrare che l'equilibrio finanziario non può essere alterato per effetto dell'applicazione di un fattore attuariale all'atto della conversione delle annualità nel regime pensionistico comunitario.

Il Tribunale non si è pronunciato in ordine alla validità dell'esistenza di due varianti, destinate, entrambe, all'esecuzione dell'art. 11, n. 2, dell'allegato VIII dello statuto, ma con modalità differenti, prendendo in considerazione la data del trasferimento dei diritti alla pensione, ovvero quella della nomina in ruolo del dipendente. Peraltro, facendo unicamente riferimento alla retribuzione di base del dipendente al momento del collocamento a riposo senza parimenti esaminare il numero di annualità, il Tribunale non ha risposto all'argomento della ricorrente ed ha violato il proprio obbligo di motivazione.

Il Tribunale trae conclusioni erranee, in diritto, rispetto agli elementi di fatto e, segnatamente, agli esempi addotti dalla ricorrente. Anche ammettendo che le fluttuazioni delle diverse valute nazionali risultino da circostanze esterne alle Comunità, ciò non esonera affatto queste ultime dal vigilare, in particolare, con riguardo al personale, il rispetto del principio di non discriminazione e, nella specie, dal definire, conformemente al detto principio, norme per trasferire nel regime pensionistico comunitario diritti alla pensione acquisiti presso una cassa nazionale. Ciò significa, in particolare, che il Consiglio non può applicare formule del tasso di conversione che non rispettino il principio di non discriminazione. Orbene, è pacifico che ciò ricorre nella specie. Infatti, gli importi trasferiti al momento dell'uscita da una cassa pensionistica nazionale non divergono, con riguardo al principio di non discriminazione, a seconda se provengano da un paese cosiddetto a «valuta debole» ovvero da un paese a «valuta forte». D'altra parte, il Tribunale ha rilevato che il trattamento riservato a tali importi varia secondo il paese in questione, ove i trasferimenti provenienti dai paesi a «valuta debole» ricevono un trattamento più favorevole. Infine, il Tribunale non ha esaminato, e a fortiori dimostrato sotto quale profilo tale differenza di trattamento sarebbe obiettivamente giustificata. Il fatto che essa risulterebbe da circostanze esterne all'azione della Comunità non può costituire tale giustificazione, dal momento che è stato il Consiglio a decidere in ordine all'esistenza delle due varianti ed è sempre tale istituzione a stabilire a chi applicarle.

<sup>(1)</sup> Decisione del Consiglio 13 luglio 1992, che fissa le disposizioni generali di attuazione relative all'applicazione dell'art. 11, nn. 1 e 2, dell'allegato VIII dello statuto dei dipendenti e abrogazione dei capitoli IV e V della decisione del Consiglio 26 gennaio 1970, come modificata dalla decisione del Consiglio 19 dicembre 1994.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio — Sezione Prima bis — con ordinanza 22 aprile 2004, nella causa dinanzi ad esso pendente fra Consorzio G.f.M. contro Ministero della Difesa nonchè Società Coop.a.r.l. «La Cascina» e Zilch s.r.l.**

(Causa C-228/04)

(2004/C 190/18)

Con ordinanza 22 aprile 2004, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 2 giugno 2004, nella causa dinanzi ad esso pendente tra Consorzio G.f.M. contro Ministero della Difesa nonchè Società Coop.a.r.l. «La Cascina» e Zilch s.r.l., il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio — Sezione Prima bis — ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) se la Direttiva 92/50/CEE<sup>(1)</sup> del 18 giugno 1992, art. 29, primo comma, lettere e) ed f), limitatamente alle previsioni sopra indicate, debba interpretarsi nel senso che, laddove il legislatore comunitario impiega le locuzioni «non abbia adempiuto obblighi riguardanti il pagamento dei contributi di sicurezza sociale conformante alle disposizioni legislative del Paese in cui è stabilito o di quello dell'amministrazione», ovvero «non abbia adempiuto obblighi tributari conformemente alle disposizioni legislative del Paese dell'amministrazione», questi abbia inteso riferirsi - solo ed esclusivamente — alla circostanza che il soggetto stesso abbia — alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione ad una pubblica gara (ovvero, in epoca comunque anteriore all'aggiudicazione della gara) — assolto, mediante integrale e tempestivo pagamento, gli obblighi stessi;
- 2) se, conseguentemente, la norma nazionale italiana attuativa (art. 12, lett. d) ed e), del D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 157) — laddove, diversamente dalla norma comunitaria precedentemente citata, consente l'esclusione dalle gare per i soggetti che «non sono in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti», ovvero che «non sono in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti» — debba necessariamente essere interpretata con esclusivo riferimento al mancato adempimento — verificabile alla data di cui sopra (scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione; ovvero, momento immediatamente precedente l'aggiudicazione, anche provvisoria, della gara) - degli oneri rivenienti da tali obblighi, con esclusa rilevanza di ogni successiva «regolarizzazione» della propria posizione;
- 3) ovvero se, diversamente (e laddove, alla luce di quanto indicato al precedente punto 2, dovesse la norma nazionale

essere ritenuta non aderente alla ratio ed alla funzione della norma comunitaria), possa ritenersi consentita al legislatore nazionale, alla luce dei vincoli al medesimo rivenienti in sede di attuazione della normativa comunitaria integrata dalla Direttiva in discorso, l'introduzione di ipotesi di consentita ammissibilità alle gare anche di soggetti che, pur non essendo «in regola» al momento della scadenza del termine per la partecipazione alla gara, dimostrino tuttavia di poter regolarizzare la propria posizione (e di aver intrapreso positive azioni al riguardo) prima dell'aggiudicazione;

- 4) e, ancora, laddove dovesse ritenersi praticabile l'interpretazione di cui al precedente punto 3 — e, per l'effetto, consentita l'introduzione di ipotesi normative maggiormente flessibili rispetto ad una più rigorosa accezione della nozione di «adempimento» espressa dal legislatore comunitario — se tale disciplina normativa non si ponga in contrasto con fondamentali principi di carattere comunitario, quali quelli di trattamento paritario riservato a tutti i soggetti dell'Unione, ovvero — limitatamente alla materia delle pubbliche gare — di garanzia della par condicio in favore di tutti i soggetti che ad esse abbiano richiesto di essere ammessi.

<sup>(1)</sup> GU L 209 del 24.7.1992, p. 1.

**Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Granducato del Lussemburgo presentato il 7 giugno 2004**

(Causa C-236/04)

(2004/C 190/19)

Il 7 giugno 2004 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. M. Shotter, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Granducato del Lussemburgo.

La Commissione delle Comunità europee chiede che la Corte voglia:

- 1) dichiarare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi:
  - alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/19/CE, relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (direttiva «accesso»)<sup>(1)</sup>;

- alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/20/CE, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva «autorizzazioni») <sup>(2)</sup>;
- alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/21/CE, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva «quadro») <sup>(3)</sup>;
- alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/22/CE, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva «servizio universale») <sup>(4)</sup>,

ovvero, in ogni caso, non avendo comunicato tali disposizioni alla Commissione, il Granducato del Lussemburgo è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell'art. 18 della direttiva accesso, dell'art. 18 della direttiva autorizzazioni, dell'art. 28 della direttiva quadro e dell'art. 38 della direttiva servizio universale.

- 2) condannare il Granducato del Lussemburgo alle spese.

#### *Motivi e principali argomenti invocati*

Il termine imposto per la trasposizione delle direttive è scaduto il 24 luglio 2003.

<sup>(1)</sup> GU L 108 del 24.04.2002, pag. 07.

<sup>(2)</sup> GU L 108 del 24.04.2002, pag. 21.

<sup>(3)</sup> GU L 108 del 24.04.2002, pag. 33.

<sup>(4)</sup> GU L 108 del 24.04.2002, pag. 51.

### **Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica francese, proposto il 7 giugno 2004**

**(Causa C-238/04)**

(2004/C 190/20)

Il 7 giugno 2004 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra O. Beynet e dal sig. A. Whelan, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso contro la Repubblica francese.

La Commissione delle Comunità europee chiede che la Corte voglia:

- 1) dichiarare che la Repubblica francese, non avendo trasposto correttamente gli artt. 1 e 2, n. 3, della direttiva 90/388/CEE, relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni <sup>(1)</sup>, come modificata dalle direttive 95/51/CE <sup>(2)</sup> e 96/19/CE <sup>(3)</sup>, è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù della direttiva citata nonché dell'art. 249 (già art. 189), terzo comma, del Trattato;
- 2) condannare la Repubblica francese alle spese.

#### *Motivi e principali argomenti*

Il sistema giuridico francese pone un problema di compatibilità con il diritto comunitario per quanto riguarda le condizioni di autorizzazione della prestazione dei servizi di telecomunicazioni da parte dei cablodistributori.

Infatti, per quanto riguarda la prestazione del servizio di telefonia, la normativa francese prevede un obbligo di consultare i comuni o i loro raggruppamenti prima di concedere l'autorizzazione di prestazione di un servizio telefonico sulle reti cablate. Il detto obbligo solleva vari problemi in merito all'art. 2, n. 3, della direttiva 90/388, come modificata dalla direttiva 96/19/CE, vale a dire la mancata trasparenza della procedura di consultazione, il potere discrezionale sproporzionato dei comuni nella formulazione del loro parere, l'incertezza relativa all'obiettività della procedura a causa dei legami tra alcuni comuni e operatori, l'aspetto discriminatorio di una procedura che non si applica agli altri prestatori di servizi di telecomunicazione e il rischio di discriminazione tra i vari cablodistributori.

Il sistema ai sensi del quale i cablodistributori devono informare sistematicamente tutti i comuni in cui vengono installate le loro reti crea in capo agli stessi un obbligo supplementare rispetto al sistema generale di libertà di prestazione, applicabile agli altri operatori di servizi di telecomunicazione. Poiché nessun elemento oggettivo giustifica tale disparità di trattamento, a tale proposito il sistema francese è discriminatorio e viola il combinato disposto degli artt. 1 e 2, n. 3, della direttiva 90/388/CEE, come modificata dalle direttive 95/51/CE e 96/19/CE.

<sup>(1)</sup> GU L 192, del 24.07.1990, pag. 10.

<sup>(2)</sup> Direttiva della Commissione 18 ottobre 1995, 95/51/CE, che modifica la direttiva 90/388/CEE in relazione all'eliminazione delle restrizioni riguardanti l'uso di reti televisive via cavo per la fornitura di servizi di telecomunicazioni già liberalizzati (GU L 256, del 26.10.1995, pag. 49).

<sup>(3)</sup> Direttiva della Commissione 13 marzo 1996, 96/19/CE, che modifica la direttiva 90/388/CEE al fine della completa apertura alla concorrenza dei mercati delle telecomunicazioni.

**Ricorso della Commissione delle Comunità europee  
contro il Regno del Belgio, proposto l'8 giugno 2004**

(Causa C-240/04)

(2004/C 190/21)

L'8 giugno 2004 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. M. Shotter, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso contro il Regno del Belgio.

La Commissione delle Comunità europee chiede che la Corte voglia:

1) dichiarare che il Regno del Belgio, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi:

— alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/19/CE, relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (direttiva accesso) <sup>(1)</sup>;

— alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/20/CE, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni) <sup>(2)</sup>;

— alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/21/CE, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) <sup>(3)</sup>;

— alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/22/CE, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) <sup>(4)</sup>,

o, in ogni caso, non avendo notificato tali disposizioni alla Commissione, è venuto meno agli obblighi che gli incombono in virtù dell'art. 18 della direttiva accesso, dell'art. 18 della direttiva autorizzazioni, dell'art. 28 della direttiva quadro e dell'art. 38 della direttiva universale.

2) condannare il Regno del Belgio alle spese.

*Motivi e principali argomenti*

Il termine previsto per la trasposizione delle direttive è scaduto il 24 luglio 2003.

<sup>(1)</sup> GU L 108 del 24.04.2002, pag. 7.

<sup>(2)</sup> GU L 108 del 24.04.2002, pag. 21.

<sup>(3)</sup> GU L 108 del 24.04.2002, pag. 33.

<sup>(4)</sup> GU L 108 del 24.04.2002, pag. 51.

**Ricorso di M. avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Prima Sezione) 21 aprile 2004, nella causa T-172/01: M. contro Corte di giustizia delle Comunità europee**

(Causa C-243/04 P)

(2004/C 190/22)

Il 9 giugno M., rappresentata dal sig. H. Tagaras, avocat, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Prima Sezione) 21 aprile 2004, nella causa T-172/01: M. contro Corte di giustizia delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

— dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato;

— annullare la sentenza impugnata e dichiarare che la ricorrente ha diritto ad una pensione di reversibilità ai sensi dell'art. 27 dell'allegato VIII dello Statuto;

— condannare la convenuta alle spese sostenute in primo grado e nel presente procedimento.

*Motivi e principali argomenti:*

La sentenza impugnata è viziata sia da un «vizio della procedura» ai sensi dell'art. 58 dello Statuto della Corte di giustizia, sia da una «violazione del diritto comunitario», ai sensi della tessa disposizione. La ricorrente fa valere inoltre la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, in particolare il diritto a un equo processo.

Il motivo vertente su un vizio della procedura riguarda le questioni attinenti alla prova. Esso si compone di due parti. La prima consiste nella decisione del Tribunale di respingere in quanto tardive due dichiarazioni notarili prodotte dopo la conclusione della fase scritta del procedimento, ma al fine di rispondere ad una nuova documentazione e ad un nuovo argomento della controreplica. La seconda consiste nel fatto che il Tribunale non ha tenuto conto in nessun modo delle altre due dichiarazioni notarili che erano allegate alla domanda iniziale, nonché al ricorso.

Il motivo vertente sulla violazione del diritto comunitario consiste in un errore di diritto commesso dal Tribunale nell'applicare l'art. 27 dell'allegato VIII dello Statuto, in ragione della qualificazione giuridica erronea dell'accordo intervenuto nella primavera del 1999 tra la ricorrente ed il suo ex marito. Il ricorso censura la sentenza impugnata in particolare per non aver ammesso la natura «alimentare» dell'accordo del 1999, ma per averlo qualificato, arbitrariamente ed erroneamente, come atto «di mera cortesia».

**Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dalla Cour du travail de Liège, section de Neufchâteau, con ordinanza 9 giugno 2004 nel procedimento José Allard contro Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants (I.N.A.S.T.I.)**

**(Causa C-249/04)**

(2004/C 190/23)

Con sentenza 9 giugno 2004 nel procedimento José Allard contro Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants (I.N.A.S.T.I.), pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia l'11 giugno 2004, la Cour du travail de Liège, section de Neufchâteau, ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

1) Se gli artt. 13 e seguenti del regolamento (CEE) del Consiglio n. 1408/71 – relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità <sup>(1)</sup> – ostino a che un contributo, quale il contributo di moderazione dovuto ai sensi del regio decreto 31 marzo 1984, n. 289, recante talune misure provvisorie relative alla mode-

razione dei redditi dei lavoratori autonomi ai fini della riduzione degli oneri pubblici e dell'equilibrio finanziario dello status sociale dei lavoratori autonomi, venga determinato includendo nei redditi professionali anche quelli ottenuti da un lavoratore autonomo in seguito all'esercizio di un'attività professionale nel territorio di uno Stato membro diverso da quello d'imposizione, allorché, a fronte del versamento di tale contributo, il lavoratore autonomo non acquisisce il diritto ad alcuna prestazione previdenziale o altro a carico dello Stato.

2) Se il Trattato di Roma che istituisce la Comunità europea del 25 marzo 1957 e, in particolare, i suoi artt. 39 e 43 (già artt. 48 e 52) ostino a che un contributo calcolato su tale base sia imposto a lavoratori autonomi che esercitano il diritto alla libera circolazione.

---

<sup>(1)</sup> Regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, come modificato e aggiornato dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6, allegato 1).

## TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

## SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

(Seconda sezione)

25 maggio 2004

nella causa T-154/01, Distilleria F. Palma SpA contro  
Commissione delle Comunità europee <sup>(1)</sup>

(«Regolamento (CEE) n. 822/87 — Organizzazione comune del mercato vitivinicolo — Regolamento (CEE) n. 1780/89 — Regolamento (CEE) n. 2710/93 — Regolamento (CE) n. 416/96 — Smaltimento degli alcoli ottenuti per distillazione — Regolamento (CEE) n. 3390/90 — Gara per l'utilizzazione nel settore dei carburanti — Rifiuto della Commissione di modificare determinate condizioni della gara — Forza maggiore — Responsabilità extracontrattuale della Comunità — Ricevibilità»)

(2004/C 190/24)

(Lingua processuale: l'italiano)

Nella causa T-154/01, Distilleria F. Palma SpA, in liquidazione, con sede in Napoli, rappresentata dall'avv. F. Caruso, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sig. L. Visaggio e sig.ra C. Cattabriga, assistiti dall'avv. A. Dal Ferro), avente ad oggetto la domanda fondata sugli artt. 235 CE e 288, secondo comma, CE, diretta ad ottenere il risarcimento dei danni asseritamente subiti per effetto del preteso comportamento illegittimo della Commissione quale risulterebbe dalla lettera inviata da quest'ultima alle autorità italiane in data 11 novembre 1996, il Tribunale (Seconda Sezione), composto dai sigg. J. Pirrung, presidente, e dai sigg. A.W.H. Meij e N.J. Forwood, giudici; cancelliere: sig. J. Palacio Gonzáles, amministratore principale, ha pronunciato, il 25 maggio 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) Il ricorso è irricevibile.

2) La ricorrente è condannata alle spese.

<sup>(1)</sup> GU C 259 del 15.9.2001.

## SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

12 maggio 2004

nella causa T-191/01, André Hecq contro Commissione  
delle Comunità europee <sup>(1)</sup>

(*Dipendenti — Previdenza sociale — Art. 72, n. 1, dello statuto — Rimborso delle spese mediche — Malattia grave — Diniego di rimborso al 100 % di talune prestazioni mediche*)

(2004/C 190/25)

(Lingua processuale: il francese)

Nella causa T-191/01, André Hecq, funzionario della Commissione delle Comunità europee, residente in Mondercange (Lussemburgo), rappresentato dall'avv. C. Mourato, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro la Commissione delle Comunità europee (agente: sig. J. Currall), avente ad oggetto la domanda di annullamento di due decisioni adottate, rispettivamente, il 13 ottobre 2000 e il 6 novembre 2000, dall'Ufficio liquidatore con cui è stato negato il rimborso al 100 % di talune prestazioni mediche prestate alla moglie del ricorrente, il Tribunale (terza sezione), composto dal sig. J. Azizi, presidente di sezione, e dai sigg. M. Jaeger e F. Dehousse, giudici; cancelliere: sig. I. Natsinas, amministratore, ha pronunciato il 12 maggio 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) Le decisioni adottate dall'Ufficio liquidatore, rispettivamente, il 13 ottobre 2000 e il 6 novembre 2000, vengono annullate nella parte in cui negano il rimborso al 100 % di talune prestazioni mediche prestate alla moglie del ricorrente.

2) La Commissione è condannata alle spese.

<sup>(1)</sup> GU C 317 del 10.11.2001.

**Ricorso della Eurodrive Services and Distribution N.V. contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), proposto il 28 gennaio 2004**

**(Causa T-31/04)**

(2004/C 190/26)

*(Lingua processuale: lo spagnolo)*

Il 28 gennaio 2004, la Eurodrive Services and Distribution N.V. con sede in Amsterdam (Olanda), rappresentata dagli avv. Enrique Armijo Chávarri e Antonio Castán Pérez-Gómez, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 12 novembre 2003 nei procedimenti riuniti R 419/2001-1 e R 530/2001-1;
- condannare l'Ufficio alle spese.

*Motivi e principali argomenti:*

Richiedente:	Sig. Jesús Gómez Frías
Marchio comunitario di cui si richiede la registrazione:	Marchio figurativo «EUROMASTER» — domanda n. 728 295 per servizi rientranti nelle classi 39 (trasporto e deposito di veicoli e componenti relativi) e 41 (organizzazione di competizioni sportive).
Titolare del diritto di marchio o del segno rivendicato in sede di opposizione:	La ricorrente
Marchio o segno rivendicato in sede di opposizione:	I marchi denominativi «EUROMASTER» spagnoli (nn. 1 613 599 y 1 613 600), francese (n. 1 624 667), austriaco (n. 172 243), del Benelux (n. 495 020), danese (n. VR 08 0221991), finlandese (n. 119 689), inglesi (nn. 1 454 805 e 1 455 074), greco (n. 109 184), irlandese (n. B 146 109), italiano (n. 608 701), portoghesi (nn. 270 847 e 270 848) e svedese (n. 245 822), per prodotti e servizi delle classi 12, 16 e 37.

Decisione della divisione di opposizione: L'opposizione è stata accolta riguardo ai servizi rientranti nella classe 39 e respinta riguardo ai servizi rientranti nella classe 41.

Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso.

Motivi di ricorso: Applicazione non corretta dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 e violazione dell'art. 73 dello stesso testo normativo.

**Ricorso della GfK Aktiengesellschaft contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), proposto l'8 aprile 2004**

**(Causa T-135/04)**

(2004/C 190/27)

*(Lingua processuale: da determinarsi ai sensi dell'art. 131, n. 2, del regolamento di procedura — Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il tedesco)*

L'8 aprile 2004 la GfK Aktiengesellschaft, con sede in Norimberga (Germania), rappresentata dagli avv.ti U. Brückmann e R. Lange, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Parte dinanzi alla Commissione di ricorso era anche la BUS-Betreuungs- und Unternehmensberatungs-GmbH, Monaco (Germania).

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 4 febbraio 2004 nel procedimento R 327/2003-1;
- respingere l'opposizione dell'interveniente 6 ottobre 2000 fondata sul marchio denominativo e figurativo tedesco «BUS-Betreuungsverbund für Unternehmer und Selbständige e.V.» (Numero di registro DE 1 127 415);
- condannare l'Ufficio convenuto alle spese del procedimento.

*Motivi e principali argomenti:*

Richiedente il marchio comunitario:	La ricorrente
Marchio comunitario in oggetto:	Il marchio denominativo «Online Bus» per servizi appartenenti alla classe 35 (tra l'altro: stesura di statistiche in materia di economia, marketing, ricerche e analisi di mercato, consulenza aziendale, consulenza organizzativa)
Titolare del marchio o segno fatto valere nel procedimento di opposizione:	BUS-Betreuungs- und Unternehmensberatungs-GmbH
Marchio o segno opposto:	Il marchio figurativo «BUS» per servizi appartenenti alle classi 35, 40, 41 e 42 (tra l'altro: consulenza aziendale, consulenza organizzativa, aziendale e in materia di affari)
Decisione della divisione d'opposizione	Rigetto della domanda di registrazione del marchio
Decisione della commissione di ricorso:	Rigetto del ricorso della ricorrente
Motivi del ricorso:	<ul style="list-style-type: none"> <li>— l'interveniente non avrebbe provato l'utilizzo del marchio anteriore e l'opposizione andrebbe respinta ai sensi dell'art. 43, n. 2, seconda frase, del regolamento (CE) n. 40/94</li> <li>— Tra i due marchi contrapposti, per mancanza di somiglianza dei segni, non vi sarebbe rischio di confusione ai sensi dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94.</li> </ul>

**Ricorso della Domäne Vorderriss, del sig. Rasso Freiherr von Cramer-Klett e della Rechtlerverband Pfronten contro la Commissione delle Comunità europee, proposto l'8 aprile 2004**

(Causa T-136/04)

(2004/C 190/28)

(Lingua processuale: il tedesco)

L'8 aprile 2004 la Domäne Vorderriss, Lenggries (Germania), il sig. Rasso Freiherr von Cramer-Klett, residente in Aschau i.

Chiemgau (Germania) e la Rechtlerverband Pfronten, Pfronten (Germania), rappresentati dal sig. Th. Schönfeld, Rechtsanwalt, hanno proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione 22 dicembre 2003 recante adozione dell'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina ai sensi della direttiva del Consiglio 92/43/CEE <sup>(1)</sup>.
- condannare la convenuta alle spese del procedimento.

*Motivi e principali argomenti:*

I ricorrenti sono proprietari di terreni boschivi che vengono coltivati nell'ambito di un'azienda silvicolturale da essi gestita e che ora, ai sensi della decisione impugnata, sono stati dichiarati siti di importanza comunitaria (SIC) per la regione biogeografia alpina.

I ricorrenti affermano che la decisione impugnata incide sui loro diritti fondamentali, garantiti nell'ambito dei principi generali dell'ordinamento comunitario. Tale incidenza sarebbe formalmente illegittima in quanto, in occasione dell'adozione della decisione della Commissione (e dell'esecuzione della direttiva 92/43/CEE <sup>(2)</sup>) non è stato per nulla garantito il diritto di partecipazione dei proprietari di terreni interessati.

I ricorrenti sostengono inoltre che la decisione impugnata lede i diritti di proprietà dei ricorrenti anche sotto il profilo sostanziale, dato che in sede di determinazione dei SIC i diritti di proprietà dei ricorrenti (e degli altri interessati) non sono stati in alcuna misura considerati e pertanto non ha neppure avuto luogo alcun bilanciamento tra gli interessi alla prevista individuazione dei SIC ed i contrapposti interessi privati dei ricorrenti. La decisione impugnata sarebbe inoltre in contrasto con la stessa direttiva 92/43/CEE, dato che la questione delle compensazioni finanziarie da concedere rimarrebbe completamente aperta e non disciplinata.

I ricorrenti fanno poi valere che la decisione impugnata sarebbe sproporzionata in quanto di per sé inidonea a creare una rete ecologica europea coerente e che un «elenco unico» per una sola regione biogeografia al fine del conseguimento degli obiettivi di tutela della direttiva sarebbe quindi inadeguato. La decisione impugnata sarebbe inoltre inadeguata in quanto sarebbe stata omessa la necessaria estesa concertazione per tutto il territorio comunitario.

<sup>(1)</sup> GU 21 gennaio 2004, L 14, pag. 21.

<sup>(2)</sup> Direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206, pag. 7).

**Ricorso della sig.ra Antonietta Camurato Carfagno contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 13 aprile 2004**

**(Causa T-143/04)**

(2004/C 190/29)

*(Lingua processuale: il francese)*

Il 13 aprile 2004 la sig.ra Antonietta Camurato Carfagno, residente in Braine-L'Alleud (Belgio), rappresentata dall'avv. Carlos Mourato, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione del valutatore d'appello 9 aprile 2003 relativa al rapporto di evoluzione della carriera (REC) della ricorrente per il periodo dal 1° luglio 2001 al 31 dicembre 2002;
- annullare la decisione esplicita dell'APN 11 dicembre 2003 che risponde negativamente al reclamo della ricorrente (R/353/03);
- prendere atto che la ricorrente si riserva di sviluppare un motivo supplementare relativo allo sviamento di potere dei valutatori e dell'APN;
- condannare la convenuta alle spese del giudizio nonché alle spese indispensabili sostenute ai fini del procedimento, in particolare le spese di elezione di domicilio, di spostamento e di soggiorno, nonché gli onorari e le spese per gli avvocati.

*Motivi e principali argomenti*

La ricorrente si oppone al suo rapporto di evoluzione della carriera («REC») per il periodo dal 1° luglio 2001 al 31 dicembre 2002.

A sostegno del suo ricorso la ricorrente fa valere che le valutazioni contenute nel suo REC sono manifestamente errate alla luce di vari atti e fatti verificatisi durante e dopo il periodo di riferimento e di commenti formulati dal valutatore e dal notaio d'appello che contrastano con il punteggio attribuito e con il suo significato. La ricorrente sostiene inoltre che il REC viola l'art. 43 dello Statuto in quanto il nuovo sistema di valutazione può condurre ad una sottovalutazione di dipendenti — situazione che la ricorrente ritiene si sia verificata nel suo caso —

alla luce, in particolare, dell'obbligo di rispettare una media obiettivo pari a 14/20.

La ricorrente invoca inoltre:

- un manifesto errore di valutazione;
- la violazione del principio della parità di trattamento;
- la violazione dell'obbligo di motivazione.

**Ricorso delle sig.re Patricia Wauthier e Viviane Deveen contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 10 maggio 2004**

**(Causa T-164/04)**

(2004/C 190/30)

*(Lingua processuale: il francese)*

Il 10 maggio 2004 le sigg.re Patricia Wauthier e Viviane Deveen, residenti in Belgio, rappresentate dai sigg. Gilles Bounéou e Frédéric Frabetti, avocats, con domicilio eletto in Lussemburgo, hanno proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare l'esercizio di valutazione 2001-2002 per quanto riguarda le ricorrenti;
- in subordine, annullare il rapporto di evoluzione della carriera (REC/CRD) delle ricorrenti per il periodo 1.7.2001-31.12.2002;
- statuire sulle spese e sugli onorari e condannare la Commissione delle Comunità europee al pagamento degli stessi.

*Motivi e principali argomenti*

I motivi e principali argomenti invocati dalle ricorrenti nella presente causa sono identici a quelli invocati dalle ricorrenti nelle cause T-43/04 e T-47/04.

**Ricorso del sig. Daniel Surget contro il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee, proposto il 17 maggio 2004**

**(Causa T-171/04)**

(2004/C 190/31)

*(Lingua processuale: il francese)*

Il 17 maggio 2004 il sig. Daniel Surget, residente in Cherbourg (Francia), rappresentato dal sig. Jean-François Péricaud, avocat, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- condannare in solido il Consiglio e la Commissione a pagare al ricorrente a titolo di risarcimento la somma di EUR 909 428, in subordine la somma di EUR 740 190, comunque maggiorata del tasso di interesse legale dal momento della presentazione del presente ricorso;
- condannare in solido il Consiglio e la Commissione alle spese.

*Motivi e principali argomenti*

I motivi e i principali argomenti sono identici a quelli invocati nella causa T-440/03, Arizmendi e a. contro il Consiglio e la Commissione (<sup>1</sup>).

---

<sup>(1)</sup> GU C 59 del 6.3.04, pag. 31.

**Ricorso della sig.ra Nathalie Heinen contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 17 maggio 2004**

**(Causa T-181/04)**

(2004/C 190/32)

*(Lingua processuale: il francese)*

Il 17 maggio 2004 la sig.ra Nathalie Heinen, residente in Ottignies (Belgio), rappresentata dai sigg. Sébastien Orlandi, Albert Coolen, Jean-Noël Louis e Etienne Marchal, avocats, con domicilio eletto in Lussemburgo ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

L ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della commissione del concorso COM/PB/02 che nega l'iscrizione del nome della ricorrente sulla lista di riserva;
- condannare la convenuta alle spese.

*Motivi e principali argomenti*

La ricorrente, che ha partecipato alle prove del concorso interno COM/PB/02 di passaggio dalla categoria C alla categoria B, si oppone alla decisione della commissione di concorso di non iscriverla nella lista di riserva di tale concorso in seguito ai risultati da lei ottenuti nella prova orale, i quali, benché superiori in linea di principio a quelli richiesti, erano insufficienti.

A sostegno delle sue pretese, la ricorrente fa valere la violazione del bando di concorso e la violazione del principio di uguaglianza di trattamento e di non discriminazione.

La ricorrente precisa a tale riguardo che nonostante l'avviso di concorso preveda che i candidati devono indicare nel loro atto di candidatura la lingua prescelta per i test di preselezione e per la prova orale, che essi possono scegliere una lingua diversa per la prova orale, e che tale scelta è definitiva, taluni candidati avrebbero potuto cambiare lingua dopo la presentazione del loro atto di candidatura e taluni persino il giorno stesso della loro prova orale.

## III

(Informazioni)

(2004/C 190/33)

**Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea***

GU C 179 del 10.7.2004

**Cronistoria delle pubblicazioni precedenti**

GU C 168 del 26.6.2004

GU C 156 del 12.6.2004

GU C 146 del 29.5.2004

GU C 106 del 30.4.2004

GU C 94 del 17.4.2004

GU C 85 del 3.4.2004

Questi testi sono disponibili su:  
EUR-Lex:<http://europa.eu.int/eur-lex>  
CELEX:<http://europa.eu.int/celex>

---